

## Cumulo gratuito, raggiunto l'accordo tra Inps e Adepp

È stato raggiunto l'accordo sul testo della convenzione tra l'Inps e le Casse previdenziali dei professionisti, riunite nell'Adepp, per l'applicazione del «cumulo gratuito».

Il cumulo, gratuito, dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotto dalla legge n. 228/2012, è stato esteso agli iscritti alle Casse professionali, con decorrenza dall'1/1/2017, dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11/12/2016.

Il consiglio di amministrazione di Cassa forense, nella seduta del 26 ottobre 2017, ha approvato la circolare a firma del direttore generale numero 2/2017, pubblicata nella pagina web del sito: [http://www.cassaforense.it/media/6267/circolare2\\_cumulo-periodi-assicurativi-con-link.pdf](http://www.cassaforense.it/media/6267/circolare2_cumulo-periodi-assicurativi-con-link.pdf).

La circolare contiene le indicazioni operative sull'istituto, redatte sulla base della normativa vigente coordinata con la specifica disciplina di Cassa forense.

La materiale erogazione delle pensioni in regime di cumulo potrà avvenire una volta stipulata apposita convenzione tra la Cassa forense e l'Inps sulla base del testo concordato con l'Adepp.

Fatta questa premessa e alla luce delle circolari emesse, sia da Cassa forense che dall'Inps (n. 140 del 12/10/2017) va precisato che il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia mediante cumulo, pur nella logica dell'istituto «a formazione progressiva» suggerita dal ministero del lavoro, si perfeziona in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239.

Nel caso, pertanto, di cumulo con periodi di contribuzione in un Ente che preveda un'età di pensionamento più bassa (es. Inps), la quota di pensione di competenza di Cassa forense potrà essere erogata solo a decorrere dal compimento dell'età prevista dall'art. 2, comma 1 del vigente regolamento delle prestazioni (sessantotto anni fino al 31/12/2018, 69 dal 1°/1/2019 al 31/12/2020 e settanta dal 1°/1/2021) e sempre nel caso in cui sussistano i requisiti minimi di contribuzione di cui all'art. 24, commi 6 e 7 della legge 214/2011 (20 anni complessivi).

Il cumulo può essere utilizzato anche per l'ammissione a pensione anticipata ma, in questo caso, occorrerà maturare i requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 10 dell'articolo 24 della legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi di legge (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 40 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall'età anagrafica).

L'istituto del cumulo, pertanto, non può essere utilizzato per accedere alla pensione anticipata con i requisiti di età e anzianità contributiva di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento delle Prestazioni di Cassa forense. Parimenti, l'istituto del cumulo non è utilizzabile per il conseguimento della pensione di anzianità prevista dall'art. 7, comma 1 del regolamento delle prestazioni di Cassa forense.

